



Protocollo d'intesa

TRA


S.I.M. CARABINIERI – SINDACATO ITALIANO DEI MILITARI – CARABINIERI, con sede legale in Roma in Via Cola di Rienzo n. 28, CF 96408280582, in atti rappresentata dal Segretario Generale Nazionale Antonio Serpi,

CNA Nazionale, con sede legale in Piazza Mariano Armellini, 9a, 00162 ROMA (RM), C.F. 07987330581, in atti rappresentata da Armando Prunecchi CNA, Direttore della Divisione Organizzazione e Sviluppo del Sistema in qualità di Procuratore Speciale.

PREMESSO CHE

- SIM CARABINIERI è un'associazione sindacale senza scopo di lucro, costituita nel pieno rispetto della normativa vigente;
- SIM CARABINIERI è interessata a favorire i propri tesserati, garantendo loro la fruizione di servizi di assistenza e consulenza in materia fiscale, previdenziale ed assistenziale, anche mediante la stipula di specifici accordi con Enti e società, che possano garantire l'erogazione degli stessi;
- Gli Enti e le società di cui la CNA è promotrice hanno fra i loro scopi anche quello di fornire supporto alla CNA stessa nel promuovere una rete anche con Associazioni Sindacali, che abbiano riferimenti statutari e valoriali simili a quelli della CNA;
- Il CAF CNA è autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34 D. Lgs. 9 luglio 1997 N. 241, e successive modificazioni, e risulta a tal fine iscritto nell'elenco dei CAF tenuto dal Ministero delle Finanze al N. 00024;
- Il CAF CNA, in base all'art. 11 del DM. 31 maggio 1999 N. 164, per lo svolgimento di tale attività può avvalersi delle associazioni o delle organizzazioni che hanno costituito il CAF;
- Tali società di servizi svolgono, quindi, in convenzione con il CAF CNA assistenza fiscale con predisposizione dei modelli 730, UNICO, ISEE, RED, ICRIC, IMU, TASI e SUCCESSIONI;
- Il Patronato EPASA – ITACO, presente su tutto il territorio Nazionale, è in condizione di fornire assistenza e consulenza all'utenza in maniera pensionistica ed assistenziale sia nei rapporti con gli Enti previdenziali, sia con gli Enti assicurativi e con gli altri Enti Istituzionali.

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE CHE



Articolo 1 – Efficacia delle premesse

Le parti si danno reciprocamente atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente accordo, il quale stabilisce i punti, i principi e le linee guida, nell'ambito dei quali dovranno essere stipulati accordi locali tra Società regionali convenzionate con il CAF CNA, CNA PENSIONATI, la struttura Nazionale del Patronato EPASA – ITACO e articolazioni nazionali-territoriali di SIM CARABINIERI.

Tali accordi dovranno includere, come allegato, il presente protocollo come garanzia di rispetto delle condizioni in esso contenute.



Articolo 2 – Scopo ed oggetto dell'intesa

CNA PENSIONATI il PATRONATO EPASA – ITACO ed il CAF CNA, si impegnano a fornire agli iscritti SIM CARABINIERI e ai loro familiari, i servizi esposti in premessa attraverso le Società di Servizi convenzionate con la CNA e gli uffici territoriali dal Patronato EPASA- ITACO, garantendo l'applicazione di una scontistica particolare, sulla base del tariffario territoriale, praticata agli associati/iscritti SIM Carabinieri muniti di CARD CNA Cittadini e ai loro familiari, almeno simile alle condizioni praticate agli associati/iscritti CNA e ai loro familiari, agli associati CNA Pensionati e ai possessori della CARD CNA Cittadini.

Articolo 3 – Obblighi delle parti

SIM CARABINIERI si impegna a:

- Promuovere il presente accordo presso gli aderenti nonché a darne adeguata comunicazione, mediante il sito internet e gli abituali strumenti comunicativi utilizzati;
- Partecipare ad eventuali comitati di supervisione;
- Garantire un rapporto di esclusività e non stipulare accordi nazionali aventi medesimo oggetto o scopo con differenti CAF/PATRONATI per tutto il periodo di validità del presente accordo.

La CNA Nazionale, anche attraverso il CAF CNA, CNA PENSIONATI e il Patronato EPASA- ITACO si impegna a:

- Promuovere presso le strutture territoriali, le società del sistema, tutte le sedi Patronato EPASA – ITACO e gli operatori sul territorio i contenuti del presente accordo

Articolo 4 – Divieto di cessione

Quanto previsto dal presente accordo non può in alcun modo essere trasferito, anche a titolo gratuito, ad altro soggetto non specificatamente richiamato, salvo patto scritto tra le Parti.

Articolo 5 – Privacy (Regolamento UE 2016/679)

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità del proprio contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuali ed agli obblighi di legge.

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente atto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in maniera di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Generale Data Protection Regulation.

Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza, in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale a dati personali trattati in esecuzione del contratto.





Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

I dati in questione potranno essere:

1. Utilizzati per provvedere agli adempimenti relativi o comunque connessi con la gestione e/o esecuzione del presente accordo;
2. Comunicati a soggetti terzi che svolgono specifici incarichi per conto delle Parti (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali e previdenziali, gestione dei sistemi informativi);
3. Comunicati ad Istituti bancari per la gestione di pagamenti derivanti dall'esecuzione dell'accordo;
4. Utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi previsti dalla Legge

Articolo 6 – Durata e recesso

Il protocollo d'intesa ha durata di 1 anno e decorre dalla data della sua sottoscrizione. E' nella facoltà delle Parti comunicare il recesso nel termine di 60 giorni prima della scadenza. In mancanza di recesso l'intesa si rinnova tacitamente di anno in anno. L'intesa può essere risolta prima della sua scadenza, su richiesta di una delle Parti, per inadempimento o per grave motivo.

La Parte che ravvisasse l'inadempimento o grave motivo comunicherà, per mezzo di raccomandata a. r., all'altra Parte le motivazioni e richiederà la risoluzione immediata dell'accordo.

Articolo 7 – Gestione delle controversie

Tutte le controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente protocollo d'intesa saranno rimesse alla competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario hanno sede legale la CNA e il Patronato EPASA – ITACO.

Segretario Generale Nazionale

SIM
Antonio Serpi

CNA NAZIONALE

Armando Brunecchi